



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Posta elettronica:

Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Variazione gare: variazionigare_tn@figctaa.it
Contabilità: contabilita_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Calcio Femminile: calciofemminile_tn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Attività di base: attivitabase_tn@figctaa.it
Attività scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO

Tel. : (0461) 984050 - 984262

Fax : (0461) 984140 - 980880

Internet: www.figctaa.it

<http://www.settoregiovanile.figc.it>

Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento

nr. 07/773751 - ABI 08304 - CAB 01807

Conto corrente S.G. e S.: Banca Nazionale del Lavoro - Trento

nr. 30901 - ABI 1005 - CAB 1800

Stagione Sportiva 2002/2003

Comunicato Ufficiale N°30 del 23/01/2003

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni F.I.G.C.	622
2.	Comunicazioni della L.N.D.	629
3.	Comunicazioni del Comitato Regionale.	642
4.	Inizio girone di ritorno campionato di Calcio a Cinque - Serie "D"	643
5.	Calcio femminile	643
6.	Autorizzazione manifestazione	643
7.	Modifiche al programma gare	643
8.	Risultati gare di recupero	643
9.	Risultati gare	643
10.	Giustizia sportiva	644
11.	Classifiche	645

S.G.S.

12.	Scadenza termini iscrizione torneo Pulcini fase primaverile	647
13.	Scadenza termini iscrizione torneo primaverile a 5 - pulcini nati 1994	647
14.	Attestati di frequenza corsi CONI - FIGC	647
15.	Distribuzione palloni	647
16.	Torneo esordienti - variazione al calendario	647
17.	Autorizzazione manifestazione	649

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A

Il Presidente Federale

- preso atto che la Giunta Nazionale del CONI ha recepito, con delibera n. 735/2002, l'elenco aggiornato delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping emanato dal CIO, d'intesa con l'Agenzia Mondiale Antidoping;
- considerato che detto elenco entrerà in vigore il 1° gennaio 2003 e pertanto vi è la necessità di pubblicarlo con urgenza;
- visti l'art. 21, comma 3 dello Statuto Federale e l'art. 1, comma 5 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

è recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio l'allegato elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping. Detto elenco entrerà in vigore dal 1° gennaio 2003.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

CODICE ANTIDOPING DEL MOVIMENTO OLIMPICO Appendice A

Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti 2003

1° GENNAIO 2003

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. STIMOLANTI

a

Le sostanze vietate della classe (A.a) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D: amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipradolo,e sostanze affini

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.

** Per quanto riguarda l'efedrina e la metilefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per la catina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.

NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina sono consentiti. Bupropione, sinefrina e fenilefrina sono consentiti.

b

Le sostanze vietate della classe (A.b) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D: formoterolo***, salbutamolo***, salmeterolo*** e terbutalina***e sostanze affini.

*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovrà notificare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., che l'atleta è affetto da asma e/o da asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia.

B. NARCOTICI

Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina,.....e sostanze affini

NOTA: E' consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo.

C. AGENTI ANABOLIZZANTI

Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

- a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo e sostanze affini
- b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone*e sostanze affini

Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive.

La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce una violazione, salvo nel caso in cui esista la prova che tale rapporto sia dovuto a condizione fisiologica o patologica, quali ad esempio la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Nel caso di un rapporto T/E superiore a 6, è obbligatorio che la Commissione Scientifica Antidoping del CONI conduca un'indagine, prima che il campione sia dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un esame dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrinologiche. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l'atleta interessato verrà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti saranno inclusi nella relazione. La mancanza di collaborazione negli accertamenti comporterà la dichiarazione di positività del campione.

2. Altri agenti anabolizzanti

clenbuterolo, salbutamolo*

- * Per quanto riguarda il salbutamolo, la concentrazione nell'urina superiore a 1000 nanogrammi per millilitro di salbutamolo presente in forma diversa da quella di salbutamolo solfato costituisce una violazione doping.

D. DIURETICI

Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:

acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalile, spironolattone, triamterenee sostanze affini

- * Uso vietato per via endovenosa.

E. ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI ED ANALOGHI

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi compresi i relativi analoghi e mimetici:

1. Gonadotropina corionica (hCG) vietata esclusivamente per gli uomini;
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) vietata esclusivamente per gli uomini;
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)
4. Ormone della crescita (hGH)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1); e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi
6. Eritropoietina (EPO)
7. Insulina*:

- * uso consentito soltanto per il trattamento di atleti per i quali è stata certificata la patologia di diabete insulino-dipendente.

Il termine “insulino-dipendente” è qui usato per descrivere persone con diabete nei quali è richiesta una terapia a base di insulina, secondo il parere di un medico specialista qualificato. Questo sarà sempre il caso nel diabete di tipo 1 e qualche volta nel diabete mellito di tipo 2. La comunicazione scritta attestante la condizione di diabete insulino-dipendente deve essere rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra. Tale comunicazione deve essere inviata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia.

La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non venga provato che sia dovuto ad una condizione fisiologica o patologica.

F. AGENTI CON ATTIVITÀ ANTI-ESTROGENICA

Inibitori dell’aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti solo per gli uomini.

G. AGENTI MASCHERANTI

Le sostanze vietate della classe (G) includono i seguenti esempi:

diuretici, epitestosterone*, probenecid, espansori di plasma (es. amido idrossietile)

Gli agenti mascheranti sono vietati. Essi sono prodotti che hanno la capacità di compromettere l’escrezione di sostanze vietate o di mascherare la loro presenza nelle urine o in altri campioni biologici utilizzati nei controlli antidoping.

- * La presenza di una concentrazione urinaria di epitestosterone superiore a 200 nanogrammi/millilitro costituisce una violazione della normativa antidoping, salvo nel caso in cui esista la prova che ciò sia dovuto ad una condizione fisiologica. Il rapporto isotopico in spettrometria di massa (IRMS) potrà essere usato per giungere a conclusioni definitive. Se il risultato dell’IRMS è inconclusivo, la Commissione Scientifica Antidoping del CONI potrà effettuare ulteriori accertamenti, prima che il campione sia dichiarato positivo.

II. METODI VIETATI

I seguenti metodi sono proibiti:

A. AUMENTO DI TRASPORTO DI OSSIGENO

- a. Doping ematico. Il doping ematico consiste nella somministrazione di sangue autologo, omologo o eterolo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legittimo.
- b. La somministrazione di prodotti che aumentano l’assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno ad esempio prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine bovine e cross-linked, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e RSR 13.

B. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA

La manipolazione farmacologica, chimica e fisica consiste nell’uso di sostanze e metodi, inclusi gli agenti mascheranti (rif. I.G), che alterano, tentano di alterare o è verosimile che possano alterare l’integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Queste manipolazioni includono, senza limitazione, la cateterizzazione, la sostituzione di urina e/o la manomissione, l’inibizione dell’escrezione renale e l’alterazione del dosaggio del testosterone e epitestosterone (rif. I.G.)

C. DOPING GENETICO

Il doping genetico o cellulare è definito come l’uso non terapeutico di geni, elementi genetici e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la prestazione sportiva.

III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT

A. ALCOOL

I CONTROLLI PER IL RILEVAMENTO DELL’ETANOLO NEI CAMPIONI DI URINA NON SARANNO EFFETTUATI.

B. CANNABINOIDI

Saranno condotte analisi per l'individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. Una concentrazione urinaria di acido 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo-9- carbossilico (carbossi-THC), superiore a 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un caso di doping.

C. ANESTETICI LOCALI

L'uso di anestetici locali per via iniettiva è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- possono essere utilizzati bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina e sostanze affini ma non cocaina. Agenti vasocostrittori possono essere utilizzati insieme ad anestetici locali;
- possono essere somministrate soltanto per iniezione locale od intra-articolare;
- possono essere somministrati soltanto quando giustificati da un punto di vista medico.

Prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all'Ispettore Medico la giustificazione medica dell'avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell'art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.

D. GLUCOCORTICOSTEROIDI

L'uso sistemico di glucocorticosteroidi è vietato quando questi vengono somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare.

In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di glicocorticoidi.

Prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all'Ispettore Medico la giustificazione medica dell'avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell'art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.

E. BETA-BLOCCANTI

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi:

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotaloloe sostanze affini

L'uso dei Beta-bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso.

IV. SOMMARIO DELLE CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI SI CONFIGURA UNA VIOLAZIONE DOPING

CAFFEINA	>	12	microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC	>	15	nanogrammi/millilitro
CATINA	>	5	microgrammi/millilitro
EFEDRINA	>	10	microgrammi/millilitro
EPITESTOSTERONE *	>	200	nanogrammi/millilitro
METILEFEDRINA	>	10	microgrammi/millilitro
MORFINA	>	1	microgrammo/millilitro
19-NORANDROSTERONE	>	2	nanogrammi/millilitro per gli uomini
19-NORANDROSTERONE	>	5	nanogrammi/millilitro per le donne
FENILPROPANOLAMINA	>	25	microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDEDRINA	>	25	microgrammi/millilitro
SALBUTAMOLO			
(come agente anabolizzante)	>	1000	nanogrammi/millilitro
RAPPORTO T/E *	>	6	

* vedi punto I.C.b e I.G.

V. SOSTANZE E METODI VIETATI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI

- I.C (agenti anabolizzanti),
 I.D (diuretici),
 I.E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi),
 I.F. (agenti con attività antiestrogenica),
 I.G. (agenti mascheranti),
 II (metodi proibiti).

ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE**ATTENZIONE:**

Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non compaiono nell'elenco sono da considerarsi comunque vietate, in quanto rientranti nella definizione "...e sostanze affini"

Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, gli integratori alimentari, vitaminici o dietetici ed i prodotti da banco, nonché tutte le altre sostanze da loro assunte non contengano alcuna sostanza vietata.

STIMOLANTI

Amfepramone, amfetamina, amifenazolo, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetilina, fenfluramina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenilpropanolamina, fenproporex, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

Androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, bolasterone, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, norboletone, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

Amiloride, acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene.

AGENTI MASCHERANTI

Diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid, amido idrossietilico.

ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E ANALOGHI

ACTH, eritropoietina (EPO), hCG*, hGH, insulina, LH*, IGF-1.

SOSTANZE AD ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA

Clomifene *, ciclofenil *, tamoxifene *

* sostanze vietate esclusivamente negli uomini

BETA-BLOCCANTI

Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di un adeguamento normativo ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e del Regolamento del Settore Tecnico;
- sentito il Settore Tecnico per quanto concerne la modifica dell'art. 35 del Regolamento del medesimo Settore
- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;

delibera

di approvare le seguenti modifiche regolamentari.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 38**Il tesseramento dei Tecnici****Art. 38****Il tesseramento dei Tecnici**

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
3. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.
4. Omissis
5. Omissis

1. Invariato
2. Invariato
3. Invariato
3. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.
4. Invariato
5. Invariato

Art. 95**Disciplina della concorrenza****Art. 95****Disciplina della concorrenza**

1. Omissis
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
 - b) a partire dal 1° febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari o definitivi nei termini regolamentari.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) omissis
 - b) omissis
 - c) omissis

1. Invariato
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trattative, dirette o tramite terzi, con calciatori tesserati per altre società;
 - b) a partire dal 1° febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società;
 - c) gli accordi preliminari sono consentiti esclusivamente nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) invariato
 - b) invariato
 - c) invariato

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. Omissis
2. Gli accordi preliminari, aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni stagione sportiva su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le Società della Lega Professionisti Serie C non possono stipulare e depositare accordi preliminari con Società dello stesso girone in costanza di svolgimento di campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori "professionisti", per essa tesserati, per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito. Tali accordi sono validi anche se non vi è stata contestualità fra proposta ed accettazione. In questo ultimo caso la proposta deve essere inviata, nel periodo dal 10 marzo al 30 aprile, all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e per conoscenza, alla Lega.

L'altra parte rende nota la propria accettazione con le stesse modalità entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta. In caso di silenzio la proposta si ha per respinta.

- 4) bis omissis
- 5) omissis
- 6) omissis

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. Invariato
2. Gli accordi preliminari, aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le Società della Lega Professionisti Serie C non possono stipulare e depositare accordi preliminari con Società dello stesso girone in costanza di svolgimento di campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori "professionisti", per essa tesserati, per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

- 4) bis Invariato
- 5) invariato
- 6) invariato

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Vecchio testo

Art. 35
Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art.27. Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

Nuovo testo

Art. 35
Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art.27. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis

2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. Invariato
7. Invariato

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 41

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'intento di concorrere, in base ai suoi fini istituzionali, alla diffusione della pratica del calcio su tutto il territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed un allargamento della pratica sportiva, promuove un programma di investimenti nel settore degli impianti sportivi.

Per il raggiungimento di tale scopo, la Lega stessa ha inteso agevolare lo sviluppo dell'impiantistica sportiva sul territorio nazionale attraverso la stipula di una Convenzione tra la Lega Nazionale Dilettanti, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il testo della Convenzione, attraverso la quale il Credito Sportivo, nel limite della somma complessiva di € 26.000.000,00, si impegna a concedere mutui a favore di soggetti pubblici e privati che risultino inseriti nel piano predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti per lo sviluppo della pratica del calcio, e che intendano costruire, ampliare, migliorare e attrezzare impianti di calcio, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive e specificatamente la realizzazione di campi di calcio in erba artificiale, viene allegato al presente Comunicato e ne costituisce parte integrante.

CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI, L'ISTITUTO PER
IL CREDITO SPORTIVO ED IL COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO

Premesso che

- 1) La Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Via Po' 36, codice fiscale 08272960587, in persona del Rag. Carlo Tavecchio, che interviene nella qualità di Presidente e legale rappresentante, a ciò autorizzato;
- 2) L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 1.032.629.277,07 al 31/12/2001, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n.1, rappresentato dal Dott. Andrea Valentini nella qualifica di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2002 esecutiva ai sensi dell'art.33 dello statuto dell'Istituto;
- 3) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito per brevità denominato "CONI", codice fiscale n.01405170588, con sede in Roma Foro-Italo, rappresentato dal Dr. Giovanni Petrucci nella qualifica di Presidente del CONI, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva del CONI nella seduta del 21 novembre 2002 n 706

esecutiva a tutti gli effetti, si conviene di stipulare la seguente convenzione:

premesso che

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali, alla diffusione della pratica del calcio su tutto il territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed un allargamento della pratica sportiva, promuovendo un programma di investimenti nel settore degli impianti sportivi;

- per il raggiungimento di tale scopo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti intende agevolare, per un positivo esito, le richieste provenienti dalle proprie Società Sportive e dai Comuni che partecipino al processo di attuazione del programma di cui sopra.

Per agevolare la conclusione di tale piano di sviluppo dell'impiantistica sportiva sul territorio nazionale si addivene tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art. 1

L'Istituto per il Credito Sportivo, nel limite della somma complessiva di € 26.000.000,00 si impegna a concedere mutui a favore di soggetti pubblici e privati che risultino inseriti nel piano predisposto dalla

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Dilettanti medesima per lo sviluppo della pratica del calcio, e che intendano costruire, ampliare, migliorare e attrezzare impianti di calcio, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive e specificatamente la realizzazione di campi di calcio in erba artificiale.

Inoltre gli interventi dell'Istituto potranno riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi.

L'intervento dell'Istituto avrà validità di anni tre (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto per il Credito Sportivo il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI e saranno accordati al tasso di interesse che verrà definitivamente determinato dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo di durata decennale ovvero quindicennale, a richiesta del mutuatario.

Art.3

L'Istituto per il Credito Sportivo concederà ai soggetti Pubblici e

Privati inseriti nel piano predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano Operativo vigente al momento della concessione del mutuo.

Il Piano Operativo attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto per il Credito Sportivo si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art. 4

La Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Dilettanti si impegna a fornire gratuitamente ai soggetti mutuatari, ove lo ritenga necessario, la collaborazione per la progettazione degli impianti, nonché la consulenza ed assistenza tecnica nell'iter delle pratiche di mutuo.

Art. 5

Il CONI si impegna a fornire, tramite i propri servizi ed i propri organi periferici, la consulenza tecnica alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, ai fini della programmazione degli interventi, nonché la collaborazione ai soggetti mutuatari in ordine alla progettazione degli impianti.

Art. 6

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei

mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Art.7

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente - Rag. Carlo Favocchio

.....

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Presidente - Dott. Andrea Valentini

.....

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente - Dott. Giovanni Petrucci

.....



PIANO OPERATIVO 2002

TASSO LORDO 4,50%

decorrenza 01 gennaio 2002

	CONTRIBUTO	TASSO NETTO
A) FINANZIAMENTI CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA* Condizioni:		
- fino a € 1.560.000,00 (pari a L. 3.020.581.200)	2,25%	2,25%
- oltre € 1.560.000,00 (pari a L. 3.020.581.200) e fino a € 10.400.000,00 (pari a L. 20.137.208.000)	1,25%	3,25%
B) FINANZIAMENTI PER CONVENZIONE FEDERDISABILI		
- per le opere specifiche concordate con la Federazione	2,75%	1,75%
C) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA		
- fino a € 2.600.000,00 (pari a L. 5.034.302.000)	1,00%	3,50%
- oltre € 2.600.000,00 (pari a L. 5.034.302.000) e fino a € 10.400.000,00 (pari a L. 20.137.208.000)	0,50%	4,00%
- oltre € 10.400.000,00 (pari a L. 20.137.208.000)	-	4,50%

* L'attività convenzionata si riferisce a concessioni nell'ambito di convenzioni e protocolli d'intesa con Regioni, Province, Capoluoghi di Regione e di Provincia, Federazioni, Enti Nazionali di Promozione Sportiva, Diocesi ed altri Enti, oltre a domande di mutuo proposte direttamente dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali.

◆ La durata dell'ammortamento è 10 anni, con la possibilità di elevarla su richiesta a 15 anni, fermo restando il contributo in conto interessi per 10 anni, distribuito nell'arco dei 15 anni.

◆ Per i soggetti ubicati nelle zone di cui all'obiettivo n° 1 del Regolamento Comunitario n° 2052/88 (così come individuate al punto A dell'allegato 9 del D.M. Industria del 14/3/1994 n. 688 e successive modifiche ed integrazioni), per il CONI e per le Federazioni Sportive Nazionali, qualora richiedano di elevare la durata del mutuo a 15 anni, l'Istituto accorderà il contributo sugli interessi per l'intera durata dell'ammortamento.

◆ Finanziamenti per grandi impianti: il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare, su proposta della Direzione, sentito il CONI, l'aliquota di contributo sugli interessi da applicare.

◆ Per piani e programmi speciali dello Stato o delle Regioni che prevedano la concessione di contributi ventennali in conto interessi, la durata dell'ammortamento può essere elevata a 20 anni al tasso lordo praticato dall'Istituto

CIRCOLARE N. 23

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo della Circolare n. 3-2003, emanata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C..

UFFICIO STUDI TRIBUTARI - CIRCOLARE N. 3 – 2003

Oggetto: Artt. 5 e 90 della Finanziaria 2003 – Disposizioni a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel S.O. n. 240 della G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 – “Finanziaria 2003” che reca, tra l'altro, disposizioni a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Dette disposizioni sono contenute nell'art. 5, comma 2, e nell'art. 90.

Il comma 2 dell'art. 5 stabilisce agevolazioni in materia di IRAP, mentre le disposizioni recate dall'art. 90 si articolano in cinque diversi blocchi.

I primi sette commi dispongono relativamente al trattamento tributario delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 8 disciplina la materia della pubblicità e delle sponsorizzazioni in favore dei soggetti stessi, mentre il comma 9 reca modifiche in materia di liberalità erogate alle società dilettantistiche.

Il comma 10 dispone in materia di IRAP e il comma 11 esclude le società e le associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione della normativa penalizzante in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale.

I commi da 12 a 16 concernono l'istituzione di un Fondo di Garanzia presso l'Istituto del Credito Sportivo al quale potranno accedere le società e le associazioni sportive purché in possesso della personalità giuridica.

I commi da 17 a 22 dettano una nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche e l'istituzione presso il CONI del registro delle società e delle associazioni stesse.

Il comma 23 disciplina il volontariato, nell'ambito dello sport dilettantistico, dei dipendenti pubblici.

I commi da 24 a 26 disciplinano la gestione degli impianti sportivi.

Queste in sintesi, le principali novità, le quali, peraltro, formano oggetto di separata pubblicazione inviata a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Commi 1 e 2 – Estensione della portata della legge n. 398 del 1991 –

E' estesa alle società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, la possibilità di optare per le disposizioni agevolative recate dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, la quale, in sintesi, prevede:

- a) tassazione forfetaria ai fini IRPEG e IVA;
- b) massima semplificazione nella tenuta della contabilità;
- c) versamento trimestrale dell'IVA ed esonero dalla dichiarazione annuale IVA;
- d) non concorrenza, ai fini della determinazione del reddito, di alcuni proventi relativi a due eventi in un anno fino all'importo di 51.645,69 euro, nonchè di quelli derivanti dai premi di addestramento e formazione.

Possono fruire delle disposizioni di cui alla legge n. 398/91 le società e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano conseguito nell'esercizio sociale proventi di natura commerciale non superiori a 250.000 euro. Detto limite in precedenza era fissato a 185.924 euro.

Per godere della legge n. 398/91 necessita esercitare l'opzione che è vincolante per almeno un quinquennio.

Comma 3 – Trattamento tributario dei compensi agli sportivi dilettanti –

Viene esteso l'ambito di applicazione del regime tributario dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti a coloro che svolgono attività amministrativa e gestionale, di natura non professionale, a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e, nel contempo, è disposto l'aumento a 7.500 euro della fascia dei compensi stessi esente da IRPEF.

Comma 4 – Esenzione per il CONI e le F.S.N. dall'obbligo della ritenuta –

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sono esonerati dall'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sui contributi erogati alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Commi 5, 6 e 7 – Agevolazioni ai fini delle tasse e imposte di registro e di bollo –

Sono stabilite facilitazioni ed esenzioni in materia di imposta di registro di bollo e di tasse sulle concessioni governative nei confronti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Comma 8 –Detraibilità per gli sponsor dei corrispettivi per pubblicità e sponsorizzazione –

Viene previsto legislativamente che i corrispettivi erogati alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni pubblicitarie, ivi comprese, quindi, quelle di sponsorizzazione, in quanto volte alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, sono detraibili dal reddito d'impresa dell'erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2 del TUIR, nel limite annuale di 200.000 euro.

Comma 9 – Erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive –

E' modificata la disciplina delle detraibilità e della deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche elevandole da 1.033 a 1.500 euro. Viene, però, nel contempo, soppressa la possibilità per i titolari di reddito d'impresa di dedurre le erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche dal momento che il precedente comma 8 ha introdotto la deducibilità, senza riserve, delle spese di pubblicità.

Comma 10 e art. 5, comma 2 – Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi agli sportivi dilettanti –

Sono esclusi dalla base imponibile ai fini IRAP delle società e delle associazioni sportive, ivi comprese quelle che optano per la legge n. 398 del 1991, i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati nell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, fiscalmente considerati redditi diversi ex art. 81, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi.

Comma 11 – Inapplicabilità delle norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale –

Viene stabilita l'inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale la quale si verifica allorché un ente non commerciale eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Commi da 12 a 16 – Fondo di Garanzia per mutui a società e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica –

E' prevista la costituzione del Fondo di Garanzia presso l'Istituto del Credito Sportivo per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, acquisto di impianti sportivi da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, aventi personalità giuridica.

Le norme dispongono circa la dotazione ed il funzionamento del Fondo la cui disciplina è rimessa ad un Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 17 e 18 - La forma giuridica delle società e delle associazioni sportive

Sono introdotte disposizioni in materia di civilistica circa la forma giuridica e gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare i suddetti soggetti possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del c.c. (associazioni non riconosciute);
- b) associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportive di capitali costituite in S.p.A., S.r.l. o società cooperativa a r.l. senza fine di lucro.

Sono poi enunciati i contenuti degli statuti e degli atti costitutivi nonché le modalità di approvazione degli statuti stessi che dovranno poi, essere successivamente regolamentati.

Comma 19 – Deroga per i Gruppi sportivi militari –**Commi da 20 a 22 – Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche –**

Viene stabilita l'istituzione e la tenuta presso il CONI, di un registro delle società e delle associazioni sportive, distinto in tre sezioni corrispondenti alle forme giuridiche di cui sopra, nel quale l'iscrizione nel registro è condizione per accedere ai contributi pubblici.

Comma 23 – Attività sportiva dilettantistica dei dipendenti pubblici –

E' previsto che i dipendenti pubblici, che intendono prestare la propria attività a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, possono, in luogo dell'autorizzazione richiesta dalle vigenti leggi, effettuare una semplice comunicazione, semprechè, però, l'attività sia prestata fuori dell'orario di servizio e a titolo gratuito, salvo il riconoscimento dei compensi previsti dall'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR a favore degli sportivi dilettanti.

Commi da 24 a 26 – Uso degli impianti sportivi –

Sono recate disposizioni atte a favorire l'accesso e la disponibilità di impianti sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

A tale riguardo, è previsto che l'uso degli impianti sportivi degli enti locali sia garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche le quali godranno di una prelazione per la gestione degli impianti stessi che gli enti pubblici non intendano gestire direttamente.

Anche le attrezzature sportive scolastiche potranno essere poste a disposizione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche compatibilmente con le esigenze didattiche e sportive delle scuole.

Altre disposizioni che interessano anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articoli 4 e 5 della Finanziaria 2003).

Con l'art. 4 è stata ridotta, a far tempo dal 1° gennaio 2003, l'aliquota IRPEG che viene fissata al 34%.

L'art. 5, concernente riduzione dell'IRAP, oltre a prevedere, come innanzi riportato, la soppressione dell'inclusione nella base imponibile IRAP dei compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR, reca un aumento delle deduzioni forfetarie dalla base imponibile IRAP, delle quali possono fruire, ovviamente, anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Questi i nuovi importi deducibili dal 1° gennaio 2003:

euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

euro 5.625 se la base imponibile supera 180.759,61 ma non 180.834,91 euro;

euro 3.750 se la base imponibile supera 180.834,91 ma non 180.909,91 euro;

euro 1.875 se la base imponibile supera 180.909,91 ma non 180.984,91 euro.

E' inoltre prevista, se i componenti positivi della base imponibile non superano i 400.000 euro, una deduzione di euro 2.000 per ciascun dipendente, fino ad un massimo di 5, impiegato esclusivamente nell'attività commerciale.

CIRCOLARE N. 24

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo delle Circolari n. 17/1 dell'8 gennaio 2003, 18/2 del 9 gennaio 2003, 19/3 del 10 gennaio 2003 e 20/4 dell'11 gennaio 2003, emanate dalla Commissione per le problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI, TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.**CIRCOLARE N. 17/1 dell'8 gennaio 2003****AGEVOLAZIONI FISCALI – NUOVI LIMITI**

Premesse	La " Finanziaria 2003 ", definitivamente approvata con legge 27.12.2002, n. 289 prevede all'articolo 90 le seguenti novità in tema di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche che vengono qui di seguito illustrate:
NUOVI LIMITI Ex art. 90/289 Comma 2 innalzamento limite per usufruire Legge 398-91	A) – PER QUANTO ATIENE AI LIMITI E' stato incrementato il limite dei ricavi commerciali conseguiti per poter usufruire della Legge 398/91: - da euro 185.924,48; - a euro 250.000,00. Da ciò consegue che le Associazioni sportive dilettantistiche dovranno confrontare il nuovo limite di € 250.000,00 di ricavi di natura commerciale conseguiti nel periodo di imposta precedente.
Comma 3, lett. a) Estensione a tutti i Co.Co.Co. delle agevolazioni su indennità e rimborsi spese	La disposizione sulle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica viene estesa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

<p>Comma 3, lett. b) IRPEF No Tax Area fino a € 7.500,00</p> <p>Oltre € 7.500,00 Ritenuta secca</p> <p>Oltre € 25.822,84 Ritenuta d'acconto</p> <p>Comma 8 Spese di pubblicità Fino a € 200.000,00 (ex comma 2 art. 74 TUIR 917/96)</p> <p>Comma 9, lett. a) Erogazioni liberali da persone fisiche ed enti non commerciali</p> <p>Comma 9, lett. b) Erogazioni liberali da Imprese Commerciali</p>	<p>Il limite di esenzione già di € 5.164,57 (pari a £ 10.000.000) per le somme corrisposte ad atleti e tecnici nonché a collaboratori coordinati e continuativi, per collaborazioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, sale a Euro 7.500,00 l'anno.</p> <p>Oltre tale importo e fino a Euro 25.822,84 va operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.</p> <p>Detta ritenuta diventa a titolo di acconto per la parte imponibile che supera gli Euro 25.822,84.</p> <p>Viene stabilito il limite di € 200.000,00, quale presunzione assoluta di legge, di qualificazione di spesa di pubblicità per il soggetto erogante corrispettivi in denaro o in natura alle ASD, ma solo se operanti nel settore giovanile, e che svolgono, a suo favore, attività volte alla promozione della sua immagine o dei suoi prodotti. (Si rinvia l'argomento alla successiva circolare n. 20/4 dell'11 gennaio 2003).</p> <p>Con la modifica dell'art. 13 bis, comma 1, lettera i-ter) del TUIR 917/86 le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ASD sono deducibili per il contribuente erogante, in ciascun periodo di imposta, per un importo complessivo non superiore a € 1.500,00 a condizione che i versamenti vengano eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto Ministeriale.</p> <p>Con l'abrogazione dell'art. 65, comma 2, lettera c-octies) del TUIR 917/86 non sussiste più la previsione di carattere generale della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali alle ASD in quanto dette erogazioni vengono ora attratte dalla nuova disposizione (art. 90, comma 8 – Legge Finanziaria) per cui tutte le somme erogate fino alla concorrenza di € 200.000,00 costituiscono sempre, per il soggetto erogante, spese di pubblicità volte alla promozione della propria immagine e dei propri prodotti se erogate verso una specifica attività svolta a suo favore dal beneficiario e rientranti perciò nella previsione legislativa di cui al comma 2, dell'art. 74 TUIR 917/86. (Si rinvia l'argomento alla circolare n. 20/4 dell'11 gennaio 2003)</p>
<p>Applicabilità ed entrata in vigore delle Nuove Disposizioni più sopra richiamate</p>	<p>B) – PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE: L'articolo 95 della legge 289/2002 dopo aver disposto al suo secondo comma che le disposizioni contenute nella legge sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti, dispone che le stesse entrano in vigore il 1° gennaio 2003.</p>

CIRCOLARE N. 18/2 del 9 gennaio 2003

ESENZIONE IRAP E DECOMMERCIALIZZAZIONE

<p>Premesse</p>	<p>L'art. 90 ai commi 10 e 11, del testo della Legge Finanziaria per l'anno 2003 n. 289 del 27 dicembre 2002 relativo alle "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" ha apportato le seguenti modifiche in materia di imposta Regionale Attività produttive (IRAP) e circa la perdita della qualificazione delle ASD quali Enti non commerciali.</p>
------------------------	---

<p>Art. 90, comma 10 IRAP deducibilità indennità e rimborsi spese</p>	<p>a) – L'art. 11, comma 1, lettera b), numero 2 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 istitutivo dell'IRAP viene modificato prevedendo la deducibilità nella determinazione della base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi n. 917/86 e precisamente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.</p> <p>Pertanto dal 2003 le indennità ed i rimborsi corrisposti agli sportivi dilettanti sono deducibili dalla base imponibile IRAP relativa alla attività commerciale. Di conseguenza dette somme non devono far parte della base imponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia dell'attività istituzionale (disposizioni già in essere); - sia della base imponibile commerciale. <p>Da ciò ne deriva che l'associazione, con esercizio sociale a cavallo dell'anno solare, nella compilazione della dichiarazione dei redditi dovrebbe assoggettare ad IRAP i soli compensi corrisposti fino al 31.12.2002. A tal proposito dovrebbe sciogliere i dubbi l'Agenzia delle Entrate con apposita circolare.</p>
<p>Art. 90, comma 11 Soppressione della norma che prevede in capo alle ASD la perdita della qualifica di "Ente non commerciale" (Decommercializzazione)</p>	<p>L'art. 111 bis, comma 1 e 2, DPR 917/86 che prevede, indipendentemente dalle previsioni dello Statuto o dell'Atto costitutivo, che l'ente perda la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta, non viene più applicato alle associazioni sportive dilettantistiche che, pertanto, non perdono, in ogni caso, la qualifica di Ente non commerciale.</p>
<p>Entrata in vigore delle nuove disposizioni</p>	<p>Le nuove disposizioni più sopra richiamate entrano in vigore dal 1° gennaio 2003.</p>

CIRCOLARE N. 19/3 del 10 gennaio 2003

**NUOVA FORMA GIURIDICA
IRPEG – RITENUTE E IMPOSTE INDIRETTE**

<p>Premesse</p>	<p>Le novità tributarie conseguenti la legge 289/2002 (Finanziaria 2003), tra le altre, hanno comportato per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche le modificazioni qui di seguito riportate.</p>						
<p>Nuova forma giuridica per le ASD</p>	<p>Dalla data di entrata in vigore della legge 289/2002 per le ASD è possibile costituirsi e/o trasformarsi anche nella forma giuridica di Società di capitali ma senza fini di lucro.</p> <p>La società sportiva dilettantistica, costituita sotto forma di società di capitali senza fine di lucro, beneficerà delle nuove disposizioni e di quelle contenute nella legge 398/91 solo a seguito di adeguamento del proprio Statuto in conformità a quanto indicato all'art. 90, commi 17 e 18 della citata Legge Finanziaria 2003.</p>						
<p>I.R.P.E.G. Nuova aliquota 34%</p>	<p>L'aliquota IRPEG del 36% passa al 34%. In conseguenza di ciò l'IRPEG sarà calcolata al 34% sul 3% dei ricavi dichiarati in regime di legge 398/91.</p> <p>Esempio:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ricavi commerciali + plusvalenze</td> <td style="text-align: right;">€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Detrazione a forfait</td> <td style="text-align: right;">€ 97.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Reddito imponibile</td> <td style="text-align: right;">€ 3.000,00</td> </tr> </table> <p>IRPEG: € 3.000,00 x 34% = € 1.020,00</p>	Ricavi commerciali + plusvalenze	€ 100.000,00	Detrazione a forfait	€ 97.000,00	Reddito imponibile	€ 3.000,00
Ricavi commerciali + plusvalenze	€ 100.000,00						
Detrazione a forfait	€ 97.000,00						
Reddito imponibile	€ 3.000,00						
<p>La ritenuta 4% diventa facoltativa</p>	<p>I contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva, non sono più obbligatoriamente assoggettati alla ritenuta del 4%, come previsto dall'articolo 28 del D.P.R. 600/73, che perciò viene modificato.</p>						

I.V.A. Società di Capitali	Le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro potranno, in regime di Legge 398/1991 determinare l'imposta dovuta sul valore aggiunto o percentualmente calcolata sulle operazioni attive, con i criteri ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972.
Imposta di Registro	Sono soggetti all'imposta in misura fissa , pari a Euro 129,11 , gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Imposta di bollo	Sono esenti in modo assoluto tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Concessioni governative	Sono esenti tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Entrata in vigore	Tutte le disposizioni sopra richiamate entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003

CIRCOLARE N. 20/4 dell'11 gennaio 2003

SPESE DI PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Premesse	La legge n. 289 dd 27/12/2002, Finanziaria 2003, ha introdotto all'articolo 90 comma 8 e 9 importanti innovazioni nel campo delle somme erogate a vario titolo alle società sportive dilettantistiche.
Spese di pubblicità	La norma al comma 8 prevede espressamente che i corrispettivi in danaro o in natura in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili per un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro sono considerati erogati a fronte di prestazioni pubblicitarie rese dalla società / associazione sportiva per la promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Tale considerazione normativa comporta per il soggetto erogante, impresa commerciale, la possibilità di detrazione dal reddito complessivo prodotto ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 917/86, delle somme a tale titolo corrisposte, nell'esercizio stesso o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Tale norma, pertanto, fissando il limite dei 200.000,00 euro elimina ogni valutazione di merito da adottarsi dagli uffici finanziari per la congruità della spesa, rispetto alla prestazione erogata, ritenendo comunque la stessa detraibile dal reddito d'impresa. Ciò comunque non comporta che a valle non debba esistere una prestazione ed un contratto con il quale vengono stabilite le modalità i tempi e le condizioni di contratto.
Erogazioni liberali	La norma al comma 9 apporta delle modifiche alla preesistente normativa individuando un nuovo limite di spesa detraibile sostituendo integralmente il comma 1, lettera i-ter dell'art. 13bis del D.P.R. 917/86 ed abrogando il comma 2, lettera c-octies, dell'art. 65 del succitato DPR. In sostanza viene fissato in 1.500,00 euro l'importo delle erogazioni liberali detraibili ed erogate in ciascun periodo d'imposta in favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre possibilità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Viene abrogata, all'art. 65 DPR 917/86, la norma introdotta dall'art. 37, comma 1, lett.b) della legge 21.11.2000 n. 342, che consentiva la detrazione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in danaro, per un importo non superiore a lire 2.000.000 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Entrata in vigore	Le disposizioni sopra commentate entrano in vigore dal 1° gennaio 2003 .

CIRCOLARE n. 25**PRECISAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. IN MERITO ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (LEGGE FINANZIARIA 2003)**

Si riporta il testo della lettera inviata al quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sullo stesso pubblicata in data 17/01/2003, relativa alla questione dell'assicurazione contro gli infortuni per i dilettanti resa obbligatoria dall'art. 51 della Legge Finanziaria 2003.

La precisazione, pubblicata sul quotidiano economico, è conseguente ad un articolo, che si ritiene errato, apparso il 4 gennaio 2003 sullo stesso giornale, concernente la presunta obbligatorietà di assicurazione all'INAIL.

La rettifica della L.N.D. è stata motivata dalla necessità di precisare la corretta interpretazione che si ritiene di dover dare alla disposizione contenuta nel predetto art. 51.

Non è obbligatoria l'assicurazione Inail

Con riferimento all'articolo apparso sabato 4 gennaio sul Sole-24 Ore intitolato: "Sportivi dilettanti all'Inail", ricordo, in qualità di presidente della Lega Nazionale Dilettanti – Figg, di precisare che l'articolo 51 della legge numero 289 del 27 dicembre 2002 "Finanziaria 2003", nell'introdurre l'obbligo assicurativo relativamente ai tesserati delle Federazioni sportive nazionali e degli altri enti sportivi, sul quale sono assolutamente d'accordo, non dispone l'obbligo di assicurarsi presso l'Inail, per cui è da presumere che sia possibile stipulare assicurazioni che comprendano "i casi di infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente" presso qualsiasi istituto o società di assicurazioni.

L'estensore dell'articolo, forse non ha tenuto conto che nel testo della Finanziaria licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, era previsto l'obbligo di assicurarsi presso la Sportass, ma che nel testo definitivamente approvato è stato soppresso, anche a seguito delle rimostranze avanzate dall'intero mondo sportivo dilettantistico, tale riferimento alla Sportass, cosa che avrebbe leso gravemente il principio della libera concorrenza.

Va quindi meglio precisato il contenuto dell'articolo 51 della "Finanziaria", nel senso che non sussiste obbligo di assicurarsi presso l'Inail ma soltanto quello di fruire delle prestazioni assicurative di qualsiasi istituto o società di assicurazione, purchè nel rispetto della disposizione recata dall'articolo 51 medesimo.

Carlo Tavecchio
Presidente della LND

----- ◆◆◆ -----

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.**Convocazione Rappresentativa Regionale Calcio a Cinque**

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa regionale, il tecnico ha convocato per il giorno

Lunedì 3 febbraio 2003 alle ore 19.30 ad Egna presso la Palestra Scuola Media Tedesca

i sottoelencati giocatori per una gara amichevole con la Società Neumarkt Egna:

ARCOBALENO	BEVILACQUA Pietro CAVALLI Andrea CECCONI Diego	JUVENTUS CLUB BZ LA GROLLA LIBERTAS TRENTINA	FICCO Marco ZOFFREO Dario LEONARDI Michele PROFAIZER Mauro VIRARDI Roberto
CAMIPLAST	REFATTI Andrea ANDREOTTI Stefano CREPALDI Matteo		
FEBBRE GIALLA ITAS ASSICURAZIONI	BOVE Matteo		
Delegato Regionale:	Stefanelli Vincenzo	Dirigenti:	Faustin Luciano
Selezionatore:	Caracristi Cristiano		Degasperi Umberto
Medico	Pedrotti dr. Fabio		

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono darne comunicazione al Comitato Regionale (0461/986480 - 986739), seguita dall'invio della documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti di documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

----- ◆◆◆ -----

4. INIZIO GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “D”

Si ritiene opportuno ricordare che la data d'inizio del girone di ritorno del Campionato Provinciale – Serie “D” è il seguente:

Girone “A” – Girone “C”

Inizio ritorno: **venerdì 07 febbraio 2003** Termine ritorno : **venerdì 04 aprile 2003**

Girone “B”

Inizio ritorno: **venerdì 07 febbraio 2003** Termine ritorno : **venerdì 25 aprile 2003**

Si osserva la pausa Pasquale

5. CALCIO FEMMINILE

Si comunica alle società interessate, che è possibile inviare comunicazioni riguardanti il Calcio Femminile al seguente indirizzo elettronico:

calciofemminile_tn@figctaa.it

6. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>Memorial “Michele Barulli”</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti</i>	Data effettuazione:	<i>il 15 e 22 febbraio 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Aquila Trento</i>	Campo da giuoco:	<i>Trento Talamo e Orione</i>

Nome della manifestazione:	<i>3^a Edizione “Nicola Giovanelli”</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti</i>	Data effettuazione:	<i>dal 18 al 27 febbraio 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Nordauto Virtus</i>	Campo da giuoco:	<i>Trento Talamo</i>

7. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale:

TORNEO AMATORI C. A 5 PETROLVILLA SEA GROUP

Girone A 5^ar giornata Gara **QUEI DEL LUNI** - **OLTREFERSINA**
di orario disputasi il 25/01/2003 a Pomarolo ad ore 15.00

Girone A 5^ar giornata Gara **LOCOS BAR ROVERETO** - **SAN ROCCO/BAR SILVER**
di orario disputasi il 25/01/2003 a Pomarolo ad ore 16.00

8. RISULTATI GARE DI RECUPERO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

Gare del 17/01/ 2003

GIRONE C – 2 ^a giornata		
TRENTINA	- RANDOM TEAM	3 – 4
CANDRIAI C. A 5	- SARDAGNA	7 – 4

9. RISULTATI GARE

CALCIO A CINQUE

Gare del 17/01/ 2003

GIRONE B – 11 ^a giornata		
GARDOLO	- SOLTERI	7 – 5
GREEN TOWER	- ARGENTARIO	6 – 1
RONCEGNO	- TELVANA	8 – 10
TAVERNARO	- C. A 5 VALSUGANA	4 – 9
VALSUGANA	- FORNACE	7 – 4

TROFEO AMATORI C A 5 – PETROLVILLA SEA GROUP

Gare del 18/01/ 2003

GIRONE A – 4 ^a giornata			GIRONE B – 4 ^a giornata		
OLTRE FERSINA	- SNT SRL ROVERETO	1 – 5	BAR ARCOBALENO	- VIRTUS BERTRABAZZI	7 – 11
POMAROLO/BAROZZI	- LOCOS BAR ROVERETO	8 – 4	GARIBALDINA	- PARIS	7 – 8
ROTALIANA A	- ADIGE/LA MERCERIA	13 – 5	ISCHIA	- TAVERNARO/F.LLI ROV	7 – 11
S. ROCCO BAR SILVER	- BAR ROSMINI	8 – 5	MONTEVACCINO	- ROTALIANA B	1 – 5
STEFANO ORAZI	- QUEI DEL LUNI	3 – 7	SARNONICO A.V.N.	- VILLA S. IGNAZIO	v.d.G.S.

TORNEO C A 5 FEMMINILE – EFFETTO CASA

Gare del 18/01/ 2003

GIRONE A – 2 ^a giornata		
CLARENTIA B	- IST. L. DA VINCI	3 – 2
BORGO	- TRILACUM	4 – 1
CLARENTIA A	VAGHE STELLE	7 - 2

10. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 22/01/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DELIBERA

GARA: U.S. MONTE LEFRE – U.S. TELVE DEL 10/10/2002

- Letto il pronunciamento della Commissione Disciplinare (Comunicato Ufficiale nr. 28 pag. 592- 593) ;
delibera
- di revocare la sospensione cautelare del giocatore Beganovic Nermin dell'U.S. Telve ;
- di omologare il risultato della gara con il punteggio conseguito sul terreno di giuoco e cioè U.S. Monte Lefre – U.S. Telve 0 - 4.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata di gara

MANUARDI Domenico (Fornace)

1° TORNEO AMATORI CALCIO A 5 – PETROLVILLA SEA GROUP

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DELIBERA

GARA: SARNONICO A.V. DI NON – VILLA S. IGNAZIO dd. 17.01.2003

- presa visione della lettera inviata dalla Società Sarnonico A.V. di Non di data 17.01.2003, con la quale comunica a questo Comitato Provinciale l'impossibilità a recarsi a Trento per la disputa della gara in questione a causa di malattia ed infortuni ai calciatori;
- delibera
- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 alla società Sarnonico A.V. di Non;
 - di penalizzare di un punto in classifica la stessa Società;
 - non viene comminata nessuna ammenda alla società Sarnonico A. V. di Non in quanto la stessa ha comunicato per tempo la sua indisponibilità.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata di gara

CAPUTO Aurelio (Bar Arcobaleno)

1° TROFEO DI CALCIO A 5 FEMMINILE – EFFETTO CASA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Nessun provvedimento disciplinare

----- ✧ ✧ ✧ -----

11. CLASSIFICHE

Campionato di II Categoria

GIRONE D

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	TELVE	25	10		8	1	1	24	6	18
2	TESINO	25	10		8	1	1	22	8	14
3	ISCHIA	22	10		6	4	0	15	5	10
4	OLTRE FERSINA	19	10		6	1	3	22	13	9
5	AUDACE	17	10		5	2	3	22	17	5
6	MONTE LEFRE	13	10		3	4	3	21	21	0
7	DOLASIANA	12	10		4	0	6	20	18	2
8	LAVARONE	10	10		3	1	6	14	22	-8
9	CIVEZZANO	8	10		2	2	6	17	25	-8
10	CALCERANICA	4	10		1	1	8	9	25	-16
11	VALSUGANA	1	10		0	1	9	9	35	-26

Campionato Calcio a 5- Serie D - Girone B

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	GREEN TOWER	27	10		9	0	1	78	40	38
2	GARDOLO	27	10		9	0	1	64	33	31
3	C. A 5 VALSUGANA	22	10		7	1	2	68	40	28
4	CARPE DIEM	18	10		6	0	4	44	38	6
5	TELVANA	17	10		5	2	3	55	46	9
6	TAVERNARO	10	10		3	1	6	49	62	-13
7	VALSUGANA	9	10	1	3	1	6	39	53	-14
8	RONCEGNO	9	10		3	0	7	44	63	-19
9	ARGENTARIO	9	10		3	0	7	35	58	-23
10	SOLTERI	8	10		2	2	6	40	52	-12
11	FORNACE	4	10		1	1	8	30	61	-31

Campionato Calcio a 5- Serie D - Girone C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	CAMIPLAST	24	8		8	0	0	67	30	37
2	MEZZOCORONA	21	9		7	0	2	63	41	22
3	LEGION OF DOOM	21	8		7	0	1	48	33	15
4	VIVINSPORT	14	9		4	2	3	46	43	3
5	RANDOM TEAM	14	9		4	2	3	43	46	-3
6	SORASASS	9	8		3	0	5	43	53	-10
7	SARNONICO A.V.NON	9	8		3	0	5	39	59	-20
8	SARDAGNA	7	9		2	1	6	42	52	-10
9	TRENTINA	4	9		1	1	7	44	54	-10
10	CANDRIAI C. A 5	3	9		1	0	8	34	58	-24

Torneo Calcio a 5 Petrolvilla Sea Group – Girone A

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	S.ROCCO/BAR SILVER	12	4		4	0	0	38	18	20
2	POMAROLO/BAROZZI P	9	4		3	0	1	27	17	10
3	SNT SRL ROVERETO	9	4		3	0	1	28	22	6
4	LOCOS BAR ROVERETO	9	4		3	0	1	22	20	2
5	ROTALIANA A	7	4		2	1	1	31	24	7
6	QUEI DEL LUNI	7	4		2	1	1	25	20	5
7	BAR ROSMINI	6	4		2	0	2	17	17	0
8	STEFANO ORAZI	0	4		0	0	4	15	24	-9
9	OLTREFERESINA	0	4		0	0	4	11	25	-14
10	ADIGE/MERCERIA TN	0	4		0	0	4	17	44	-27

Torneo Calcio a 5 Petrolvilla Sea Group – Girone B

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	TAVER.NARO/FLL. ROVER	12	4		4	0	0	43	20	23
2	PARIS	12	4		4	0	0	29	19	10
3	ISCHIA	9	4		3	0	1	47	26	21
4	VIRTUS BERTRABAZZI	6	4		2	0	2	30	25	5
5	ROTALIANA B	6	4		2	0	2	25	22	3
6	GARIBALDINA	6	4		2	0	2	30	28	2
7	MONTEVACCINO	3	4		1	0	3	22	28	-6
8	BAR ARCOBALENO	3	4		1	0	3	28	45	-17
9	VILLA S. IGNAZIO	3	4		1	0	3	18	37	-19
10	SARNONICO	0	4	1	0	0	4	21	43	-22

Torneo di Calcio Femminile – Effetto Casa

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	CLARENTIA A	6	2		2	0	0	12	3	9
2	BORGO	4	2		1	1	0	8	5	3
3	TRILACUM	3	2		1	0	1	11	6	5
4	CLARENTIA B	3	2		1	0	1	5	7	-2
5	IST.LEON. DA VINCI	1	2		0	1	1	6	8	-2
6	VAGHE STELLE	0	2		0	0	2	4	17	-13

----- ◆◆◆ -----

S. G. S.

12. SCADENZA TERMINI ISCRIZIONE TORNEO PULCINI FASE PRIMAVERILE

Si ritiene opportuno ricordare alle società interessate che il

31 gennaio 2003

scadono i termini **per eventuali nuove iscrizioni** al torneo primaverile della categoria Pulcini

13. SCADENZA TERMINI ISCRIZIONE TORNEO PRIMAVERILE A 5 - PULCINI NATI 1994

Si ritiene opportuno ricordare alle Società interessate che il Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza un Torneo primaverile a 5, da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio, per i Pulcini nati nel 1994 o 1995 che abbiano compiuto gli 8 anni.

I termini per l'iscrizione al torneo in oggetto scadono **il 31 gennaio 2003**.

Il regolamento e le modalità di svolgimento saranno spiegate in una apposita riunione presente il Delegato dell'Attività di Base che verrà convocata presumibilmente nel mese di febbraio.

14. ATTESTATI DI FREQUENZA CORSI CONI - FIGC

Si comunica che, presso la segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, è possibile ritirare da parte degli interessati che hanno superato il corso, gli attestati di frequenza ai corsi informativi CONI – FIGC per tecnici giovanili non abilitati, tenutisi a Marco di Rovereto ed a Vigolo Baselga (Trento) nel mese di dicembre 2002.

15. DISTRIBUZIONE PALLONI

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, distribuisce dei palloni d'allenamento per le categorie Esordienti e Giovanissimi provinciali. Ad ogni società iscritta al Torneo Esordienti e/o al Campionato Provinciale Giovanissimi, verrà consegnato un cartone contenente 6 palloni n° 5 per ogni squadra iscritta.

Le società interessate sono invitate a ritirare **entro, non oltre il 31 gennaio 2003** i suddetti palloni presso la segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento Via Torre Verde, 25.

16. TORNEO ESORDIENTI – VARIAZIONE AL CALENDARIO

Si riportano di seguito i gironi B e L riveduti e corretti:

Girone B		GIRONE L		
1)	AQUILA TRENTO	Trento Trentinello	ALDENO	Aldeno
2)	AVIO CALCIO	Avio	BOLGHERA	Trento Via Olmi
3)	AZZURRA	Trento Via Olmi	CALAVINO	Calavino
4)	CALISIO A	Trento Martignano	CAVEDINE LASINO	Lasino
5)	CIVEZZANO	Civezzano	CRISTO RE	Trento Piedicastello
6)	DOLASIANA	Trento Meano	INVICTA DUOMO	Trento Ravina
7)	NORDAUTO VIRTUS	Trento Trentinello	MATTARELLO CALCIO	Trento Mattarello
8)	ROVERETO A	Rovereto Quercia	N.C. TRENTO C	Trento Ravina
9)	SAN ROCCO	Rovereto Fucine A	POVO SCANIA	Trento Gabbio Erba
10)	VILLAZZANO A	Trento Gabbio Erba	SOLTERI	Trento Via Maccani

Torneo Esordienti Prov.le - GIRONE B*GIORNATA 1 * A. 23/3 R.*

CALISIO A - AQUILA TRENTO
 AZZURRA - SAN ROCCO
 DOLASIANA - AVIO CALCIO
 NORDAUTO VIRTUS - ROVERETO A
 VILLAZZANO A - CIVEZZANO

*GIORNATA 3 * A. 6/4 R.*

AQUILA TRENTO - AVIO CALCIO
 CALISIO A - SAN ROCCO
 AZZURRA - ROVERETO A
 DOLASIANA - CIVEZZANO
 NORDAUTO VIRTUS - VILLAZZANO A

*GIORNATA 5 * A. 27/4 R.*

AQUILA TRENTO - CIVEZZANO
 CALISIO A - ROVERETO A
 DOLASIANA - VILLAZZANO A
 NORDAUTO VIRTUS - AZZURRA
 AVIO CALCIO - SAN ROCCO

*GIORNATA 7 * A. 11/5 R.*

AQUILA TRENTO - VILLAZZANO A
 CALISIO A - AZZURRA
 NORDAUTO VIRTUS - DOLASIANA
 AVIO CALCIO - ROVERETO A
 SAN ROCCO - CIVEZZANO

*GIORNATA 9 * A. 25/5 R.*

AQUILA TRENTO - DOLASIANA
 CIVEZZANO - ROVERETO A
 NORDAUTO VIRTUS - CALISIO A
 AVIO CALCIO - AZZURRA
 SAN ROCCO - VILLAZZANO A

*GIORNATA 2 * A. 30/3 R.*

AQUILA TRENTO - NORDAUTO VIRTUS
 CIVEZZANO - AZZURRA
 AVIO CALCIO - CALISIO A
 ROVERETO A - VILLAZZANO A
 SAN ROCCO - DOLASIANA

*GIORNATA 4 * A. 13/4 R.*

CIVEZZANO - CALISIO A
 AVIO CALCIO - NORDAUTO VIRTUS
 ROVERETO A - DOLASIANA
 SAN ROCCO - AQUILA TRENTO
 VILLAZZANO A - AZZURRA

*GIORNATA 6 * A. 4/5 R.*

AZZURRA - DOLASIANA
 CIVEZZANO - AVIO CALCIO
 ROVERETO A - AQUILA TRENTO
 SAN ROCCO - NORDAUTO VIRTUS
 VILLAZZANO A - CALISIO A

*GIORNATA 8 * A. 18/5 R.*

AZZURRA - AQUILA TRENTO
 CIVEZZANO - NORDAUTO VIRTUS
 DOLASIANA - CALISIO A
 ROVERETO A - SAN ROCCO
 VILLAZZANO A - AVIO CALCIO

Esordienti Prov.le - GIRONE L*GIORNATA 1 * A. 23/3 R.*

CALAVINO - BOLGHERA
 POVO SCANIA - SOLTERI
 CRISTO RE - CAVEDINE LASINO
 INVICTA DUOMO - N.C. TRENTO C
 MATTARELLO CALCIO - ALDENO

*GIORNATA 3 * A. 6/4 R.*

POVO SCANIA - N.C. TRENTO C
 CRISTO RE - BOLGHERA
 INVICTA DUOMO - ALDENO
 MATTARELLO CALCIO - CALAVINO
 SOLTERI - CAVEDINE LASINO

*GIORNATA 5 * A. 27/4 R.*

POVO SCANIA - ALDENO
 CAVEDINE LASINO - N.C. TRENTO C
 CRISTO RE - CALAVINO
 MATTARELLO CALCIO - INVICTA DUOMO
 SOLTERI - BOLGHERA

*GIORNATA 7 * A. 11/5 R.*

POVO SCANIA - INVICTA DUOMO
 CAVEDINE LASINO - ALDENO
 MATTARELLO CALCIO - CRISTO RE
 N.C. TRENTO C - BOLGHERA
 SOLTERI - CALAVINO

*GIORNATA 9 * A. 25/5 R.*

BOLGHERA - ALDENO
 CAVEDINE LASINO - INVICTA DUOMO
 MATTARELLO CALCIO - POVO SCANIA
 N.C. TRENTO C - CALAVINO
 SOLTERI - CRISTO RE

*GIORNATA 2 * A. 30/3 R.*

ALDENO - CALAVINO
 BOLGHERA - INVICTA DUOMO
 CAVEDINE LASINO - POVO SCANIA
 N.C. TRENTO C - CRISTO RE
 SOLTERI - MATTARELLO CALCIO

*GIORNATA 4 * A. 13/4 R.*

ALDENO - CRISTO RE
 BOLGHERA - POVO SCANIA
 CALAVINO - INVICTA DUOMO
 CAVEDINE LASINO - MATTARELLO CALCIO
 N.C. TRENTO C - SOLTERI

*GIORNATA 6 * A. 4/5 R.*

ALDENO - SOLTERI
 BOLGHERA - CAVEDINE LASINO
 CALAVINO - POVO SCANIA
 INVICTA DUOMO - CRISTO RE
 N.C. TRENTO C - MATTARELLO CALCIO

*GIORNATA 8 * A. 18/5 R.*

ALDENO - N.C. TRENTO C
 BOLGHERA - MATTARELLO CALCIO
 CALAVINO - CAVEDINE LASINO
 CRISTO RE - POVO SCANIA
 INVICTA DUOMO - SOLTERI

17. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>Memorial "Slomp e Psqualetto" – "2° Torneo Adami Sport"</i>		
Categoria:	<i>Pulcini</i>	Data effettuazione:	<i>dal 25.01 al 2.02.2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. San Rocco</i>	Campo da giuoco:	<i>Rovereto – Palestra don Milani</i>
Nome della manifestazione:	<i>Memorial "Slomp e Psqualetto" – "2° Torneo Adami Sport"</i>		
Categoria:	<i>Piccoli Amici</i>	Data effettuazione:	<i>dal 25.01 al 2.02.2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. San Rocco</i>	Campo da giuoco:	<i>Rovereto – Palestra don Milani</i>
Nome della manifestazione:	<i>Torneo di Calcio a 5</i>		
Categoria:	<i>Esordienti e Pulcini</i>	Data effettuazione:	<i>dal 02 al 16 febbraio 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Marco</i>	Campo da giuoco:	<i>Marco – Palestra Comunale</i>
Nome della manifestazione:	<i>Manifestazione Primi Calci</i>		
Categoria:	<i>Primi Calci</i>	Data effettuazione:	<i>dal 02 al 16 febbraio 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Marco</i>	Campo da giuoco:	<i>Marco – Palestra Comunale</i>
Nome della manifestazione:	<i>Torneo d'Inverno di calcio a 5</i>		
Categoria:	<i>Giovanissimi</i>	Data effettuazione:	<i>dal 15/02 al 16/03/ 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Audace</i>	Campo da giuoco:	<i>Caldonazzo Palazzetto Comunale</i>
Nome della manifestazione:	<i>VIII Torneo "Antonio Tamburini"</i>		
Categoria:	<i>Esordienti</i>	Data effettuazione:	<i>il 1 marzo 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Riva del Garda</i>	Campo da giuoco:	<i>Riva del Garda Rione 2 giugno</i>

----- ◆◆◆ -----

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 23/01/ 2003.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)